

# **Regolamento**

## **Assemblea Zona Firenze Est**

### Art.1

- L'Assemblea di Zona di Firenze Est è convocata nei modi e per le finalità previste dall'art.23 dello Statuto ed è composta dai membri indicati dal medesimo art.23 e che sono compresi nel foglio di "Comunità Capi" del censimento relativo al corrente anno scout (o in quello precedente se l'assemblea si svolge nel periodo da settembre a febbraio).

Hanno diritto di voto nell'Assemblea di Zona i capi che si trovano nelle situazione descritta dall'art.23 dello Statuto.

- Per i casi dubbi riguardo alla partecipazione ed all'elettorato attivo e/o passivo, decideranno i Responsabili di Zona, su richiesta e/o attestazione dei Capi Gruppo della persona interessata.-

### Art.2

- Con l'avviso di convocazione dell'Assemblea i Responsabili di Zona possono estendere l'invito a partecipare all'assemblea, a titolo consultivo ed in riferimento all'ordine del giorno della stessa, ad altre persone anche esterne all'Associazione.

### Art.3

- L'Assemblea è presieduta dai Responsabili di zona e/o da persona proposta dal Comitato di Zona eletta dall'Assemblea con votazione palese. L'Assemblea effettua i suoi lavori indipendentemente dal numero dei presenti ; inizia però ad essere deliberante con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto; una volta verificato il quorum,

- Se la presidenza o qualsiasi partecipante all'Assemblea, con o senza diritto di voto, non richiede il controllo del quorum, prima della votazione, esso si dà per presunto.

- È compito della Presidenza verificare il numero legale, sospendere temporaneamente, richiamare gli assenti dall'aula, cambiare l'ordine dei lavori, dichiarare chiusa l'Assemblea per mancanza di numero legale.

- I momenti deliberanti sono limitati al periodo che intercorre 30' dopo l'ora di dichiarazione di inizio dell'Assemblea sino all'ora stabilita per la chiusura della stessa, nell'avviso di convocazione. La mozione che a tale ora fosse in discussione può essere messa ai voti anche dopo la scadenza, per consentire l'esaurimento del dibattito. La Presidenza ha facoltà di prorogare di 15' al massimo tale termine dopo di che la mozione viene immediatamente votata.

- Gli A.E. in caso di non possibilità a partecipare ai lavori dell'Assemblea in quanto questa si

svolge in giorni di impegni liturgici comandati, è concesso di dare la propria delega scritta ad un socio votante, che non può presentare più di una delega, la quale non è cedibile.

#### Art.4

- All'inizio dei lavori l'Assemblea nomina, su proposta della Presidenza, un Comitato mozioni composto da un presidente e da due membri, incaricato di raccogliere o redigere e presentare all'approvazione dell'Assemblea eventuali mozioni.

- Coloro che intendono proporre mozioni devono depositare il testo scritto presso il comitato mozioni, che d'intesa con i presentatori, vi apporta, ove necessario, modifiche formali o destinate a chiarire il senso, con facoltà di unificare mozioni analoghe,

- La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia d'ufficio che su richiesta di uno o più partecipanti all'Assemblea. Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti da prima nella forma emendata, iniziando se è il caso, dall'emendamento che, a giudizio della Presidenza, appare più radicale; se tutti gli emendamenti vengono respinti la mozione viene messa ai voti nel testo originale.

- Nessuno può parlare due volte su una mozione (eccetto che per domande o dare chiarimenti o presentare mozioni d'ordine) eccetto che il proponente per la replica al termine del dibattito.

#### Art.5

- Possono prendere la parola in Assemblea tutti i convocati aventi o no diritto al voto purché ordinatamente provvedano a farsi iscrivere a parlare nella forma che sarà indicata dalla Presidenza.

- Le Co.Ca. o i singoli capi possono far pervenire, almeno 20 giorni prima della data de l'Assemblea, richieste o interpellanze scritte al Comitato di Zona, il quale risponderà in Assemblea, prima dello spazio dedicato alle mozioni. La Presidenza può accettare mozioni sugli argomenti di tali interpellanze anche oltre l'orario stabilito per la presentazione delle stesse.

#### Art.6

- Al fine di snellire l'andamento dai lavori nessun intervento può superare la durata di 3'. Chi ha già parlato ha facoltà di risciversi per interventi successivi.

#### Art.7

- L'Assemblea all'inizio dei lavori elegge a scrutinio palese un segretario dell'Assemblea e tre scrutatori, che attendono a tutte le operaio di voto e scrutinio palese e segreto, registrando sul verbale i risultati delle votazione

## Art.8

- Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea peralzata di mano o in altri modi palesi. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
- Per l'elezione dei Responsabili di Zona e dei capi addetti, le candidature dovranno essere presentate entro il 15° giorno antecedente a quello stabilito per l'Assemblea, al comitato di Zona, che provvederà, attraverso i canali di informazione più idonei allo scopo, a darne tempestiva e preventiva comunicazione agli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa. Altre candidature possono essere presentate all'inizio dell'Assemblea e questa può accettarle con i 3/4 dei voti espressi a scrutinio palese.
- Le candidature di cui sopra possono essere presentate da: a) Comunità Capi; b) Gruppi di Capi(in numero non inferiore a tre); c) Comitato di Zona. Il candidato si deve presentare all'Assemblea indicando il perché della sua disponibilità a tale incarico.
- Per l'elezione dei membri del Comitato di Zona i candidati, per essere eletti, dovranno aver ottenuto come minimo, voti pari al 50% più uno dei voti espressi (schede bianche comprese).
- Sulle schede elettorali possono essere espresse tante preferenze quanti sono i posti vacanti,
- Nel caso che, sia per i Responsabili che per i membri del Comitato si abbiano parità di voti espressi, si andrà al ballottaggio tra i due nominativi che hanno preso il maggior numero di voti, per singolo incarico
- Saranno considerati nulli i voti attribuiti a nominativi la cui candidatura non sia stata presentata nei modi stabiliti dal presente articolo.

Firenze, 4/11/1997